



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**

**DOCUMENTO INFORMATIVO
SUL TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73 D.L. 69/13
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI**

Presso questo ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi in affiancamento a magistrati ai sensi dell'art. 73 d.l. 69/13, per la durata di diciotto mesi.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Art. 73, comma 1, d.l. 69/2013

Il tirocinio è riservato a coloro i quali:

- Siano laureati in Giurisprudenza ed abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, ovvero abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- Siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza),
- Non abbiano compiuto i trenta anni di età.

La domanda può essere presentata presso questo ufficio, presso la segreteria amministrativa (piano IV), con l'apposito modulo, che può essere scaricato online dal sito web www.procura.bari.giustizia.it o richiesto presso la segreteria amministrativa.

Il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi ed il tirocinio può essere svolto per una sola volta.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario dell'ufficio e potranno svolgere le attività indicate nel mansionario allegato.

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.

All'esito del tirocinio verrà rilasciato un attestato.

CRITERI DI PREFERENZA

Quando non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al paragrafo che precede, si riconoscerà preferenza, nella selezione, ai seguenti criteri, dettati dall'art. 73, comma 2, d.l. 69/13:

- Media degli esami 'qualificanti' indicati al paragrafo che precede;
- Punteggio di laurea;
- Minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

OBBLIGHI DEI TIROCINANTI

I tirocinanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi e doveri:

- Seguire le indicazioni del magistrato affidatario, facendo riferimento a quest'ultimo per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

- Rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati conosciuti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- Rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- Astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- Indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Per espressa previsione dell'art. 73, comma 8, d.l. 69/2013, *'lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali o assicurativi'*;
- Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73, commi 8 bis e ter d.l. 69/2013, modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;
- Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;
- Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata

formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato affidatario;

- L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale;
- Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura;
- Ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla Segreteria della Procura.


Si proceda a pubblicazione sul sito web www.procura.bari.giustizia.it.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, all'Università di Bari, all'Università LUM ed alle Scuole delle Professioni Legali alle stesse università collegate, per le iniziative di competenza in ordine alla diffusione tra gli studenti ed i praticanti avvocati.

Bari, 10.1.19

Il Procuratore della Repubblica Il Magistrato coordinatore dei tirocini formativi

Dott. Giuseppe Volpe



Dott. Federico Perrone Capano

